

Rimborsi Irap professionisti e piccoli artigiani Il 16 giugno 2016 si prescrivono i versamenti 2012

La sentenza della Corte di **Cassazione a Sezioni Unite n. 9451 pubblicata il 10.5.2016** ha definitivamente stabilito che il professionista (o il piccolo imprenditore artigiano) che ha un unico dipendente con mansioni meramente esecutive (leggasi segretaria), che non impiega beni strumentali rilevanti, ovvero che è inserito in una struttura non alle proprie dipendenze (stanza in affitto presso un centro di servizi), **non è soggetto ad Irap.**

Si apre dunque la stagione delle richieste di rimborso.

Il 16 giugno prossimo (con il dubbio che si possa slittare al 16 luglio) scade il termine per chiedere a rimborso i versamenti IRAP effettuati prima del 16 giugno 2012, nonché degli acconto versati nell'anno 2011, oggetto di conguaglio entro il 16 giugno 2012. Infatti, in caso di indebito oggettivo, ex articolo 2033 del codice civile, non rileva la prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 cc, trovando applicazione l'articolo 38 del Dpr 602/1973, con la conseguenza che l'istanza di rimborso deve essere presentata all'ufficio entro 48 mesi dall'indebito versamento. È quanto precisato dalla Corte di cassazione, con la **sentenza n. 16617 del 7 agosto 2015.**

**Il direttore responsabile
Dr. Lelio Cacciapaglia**

c.a. Titolare

PARTE L'OPERAZIONE RIMBORSO IRAP

Brescia, 30 maggio 2016

La sentenza della Corte di **Cassazione a Sezioni Unite n. 9451 pubblicata il 10.5.2016** ha definitivamente stabilito che il professionista (o il piccolo imprenditore artigiano) che ha un unico dipendente con mansioni meramente esecutive (leggasi segretaria), che non impiega beni strumentali rilevanti, ovvero che è inserito in una struttura non alle proprie dipendenze (stanza in affitto presso un centro di servizi), **non è soggetto ad Irap**. Si apre così la stagione delle richieste di rimborso che, verosimilmente (ItaliaOggi del 12/5/16, pg. 35) comporteranno poi la necessità di ricorrere in commissione tributaria.

Nell'ambito dei nostri servizi di affiancamento ai professionisti, abbiamo istituito con il coordinamento scientifico del **Dott. Lelio Cacciapaglia** il servizio di assistenza "**Speciale Rimborso Irap**".

Sono stati previsti due livelli di assistenza:

1. **Speciale rimborso Irap professionisti/artigiani (versione completa)**
2. **Speciale rimborso Irap professionisti/artigiani (versione light)**

1. **Speciale rimborso Irap professionisti/artigiani (versione completa)** - sarà predisposta e spedita contemporaneamente al Suo indirizzo:

- a) l'istanza di rimborso da inviare all'Agenzia delle Entrate, completa di tutti i relativi dati e allegati;
- b) l'istanza di mediazione/ricorso in CT Provinciale, ove Lei comparirà come difensore del Suo cliente (completa di dati/allegati);
- c) la nota di deposito in CTP.

Materiale da inviare per la predisposizione della richiesta di rimborso:

- Dati anagrafici del professionista difensore, con i contenuti che verranno richiesti
- Dichiarazioni Irap anni 2011-2012-2013-2014
- Dichiarazioni redditi anni 2011, 2012, 2013, 2014 (solo quadro RE)
- Copia degli F24 pagati (anche in compensazione) per Irap (saldo e acconto) dal giugno 2011 ad oggi
- Libro dei cespiti ammortizzabili dal 2011 ad oggi
- Modelli 770 anni 2011 -2012- 2013- 2014, solo quadro riepilogativo
- Lettera assunzione dipendente da cui risulta l'inquadramento e le mansioni + ultima busta paga

Il professionista difensore dovrà precisare se in sede di presentazione del ricorso alla CTP intende richiedere o meno la pubblica udienza.

2. **Speciale rimborso Irap professionisti/artigiani (versione light)** - sarà predisposta e spedita contemporaneamente al Suo indirizzo:

- l'istanza di rimborso da inviare all'agenzia delle entrate, completa di tutti i relativi dati e allegati
- l'istanza di mediazione/ricorso in CT Provinciale, ove Lei comparirà come difensore del Suo cliente
- La nota di deposito in CTP

Preventivamente Le saranno forniti degli schemi guidati da riempire a Sua cura, riferiti: ai dati anagrafici del professionista difensore, ai dati anagrafici/contrattuali del dipendente, agli F24 pagati (anche in compensazione) per l'Irap, ai dati (sintetici) dei cespiti ammortizzabili e a taluni quadri dei Modelli 770, nonché al quadro RE del modello Unico PF. Questi verranno poi integrati a nostra cura nella domanda di rimborso e nel ricorso in CTP. In relazione alla documentazione fornita sarà effettuata un'analisi critica che porterà ad una condivisione con il Suo Studio degli elementi difensivi. Il professionista difensore preciserà se in sede di presentazione del ricorso alla CTP intende richiedere o meno la pubblica udienza.

Per informazioni potete inviare una e-mail all'indirizzo quesiti@progettostudio.com

- Se interessati al servizio di assistenza, potrete chiedere di essere contattati (anche) telefonicamente per una prima valutazione gratuita e **senza alcun impegno** sull'iniziativa.